[redacted]

TRIBUNALE di [redacted]

Ufficio Procedure Concorsuali

Il Giudice Delegato,

- letto il ricorso presentato ex art. 14 terdecies della legge n. 3/2012, in data 22-12-2025 nell'ambito del procedimento n. [redacted], da [redacted] **PAOLO** [redacted] e sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza del 26-2-2026 così provvede:

- ritenuta la propria competenza territoriale atteso che l'istante risiede in [redacted];

- osservato che l'istante con ricorso del 11-3-2020 aveva chiesto di essere ammesso alla procedura di liquidazione del patrimonio ex artt. 14 ter e segg. della legge n. 3/2012, richiesta che veniva accolta dal Tribunale di [redacted] con decreto del 18-3-2020;

- rilevato che il procedimento di liquidazione del patrimonio è stato chiuso con decreto in data 13-11-2025 senza che siano state proposte opposizioni;

- esaminata la relazione predisposta dal gestore della crisi avv. Giovanni Toffali in data 8-1-2026 da cui emerge che la procedura si è regolarmente svolta e che il debitore ha collaborato con gli organi della procedura;

- considerato che il ricorso è stato comunicato ai creditori non integralmente soddisfatti;

- rilevato che nessuna opposizione è stata presentata;

- osservato che il totale delle somme ammesse nello stato passivo della procedura ammontava ad euro 1.478.037,15 e che l'attivo disponibile pari a € 711.995,93 ha permesso di soddisfare integralmente i crediti prededotti, il creditore ipotecario (nell'ambito della procedura esecutiva individuale) e, parzialmente, i creditori privilegiati;

- considerato che la fattispecie risulta regolata dalla legge n. 3/2012 (cfr. Cass. 3-6-2025 n. 14835);

- ritenuto di condividere l'orientamento espresso da alcuni giudici di merito (v. Trib. Monza 13-1-2020; Trib. Ferrara 26-4-2022) che, richiamando l'orientamento manifestato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione all'istituto di cui all'art. 142 l.f., non occorre che ciascun creditore abbia conseguito una sia pur minima soddisfazione percentuale del proprio credito, purché sia stata pagata una parte non irrisoria dei debiti

Firmato Da: MAURO PIETRO BERNARDI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 26077c66551daf1962a6a76719f9f645

complessivamente intesi (cfr. da ultimo Cass. 12-5-2022 n. 15246; Cass. 27-3-2018 n. 7550) laddove tale circostanza ricorre avuto riguardo alle percentuali distribuite in favore dei creditori e sopra riportate;

- considerato peraltro che può applicarsi alla fattispecie in esame il principio affermato dalla Corte di Cassazione con riguardo all'art. 142 l.f. secondo cui bisogna considerare anche l'entità dell'attivo acquisito e di quello che è stato possibile liquidare, il numero dei creditori e l'ammontare dei costi prededucibili senza arrestarsi a rilevare la irrisorietà della percentuale di soddisfazione dei creditori concorsuali (cfr. Cass. 6-11-2024 n. 28505);
- osservato che, alla stregua delle informazioni acquisite e di quanto sopra evidenziato, non ricorrono le condizioni ostative di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 14 terdecies della legge n. 3/2012;
- ritenuto che, in mancanza di opposizione, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese di lite;

P.T.M.

- in accoglimento del ricorso, visto l'art. 14 terdecies della legge n. 3/2012, così provvede:
- dichiara inesigibili nei confronti di [redacted] PAOLO [redacted] i debiti anteriori alla data di deposito del ricorso per liquidazione del patrimonio (11-3-2020), salvo quanto previsto dall'art. 14 terdecies co. 3 della legge n. 3/2012;
- nulla per le spese.

Si comunichi.

[redacted], li 27 febbraio 2026.

Il Giudice Delegato

[redacted]

Firmato Da: